

Tribunale di Terni, 28 dicembre 2012.
Estensore Paola Vella.

n. 16/12 RCP

TRIBUNALE DI TERNI

- UFFICIO FALLIMENTARE -

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto, Presidente

Dott.ssa Paola Vella, Giudice del. relatore

Dott.ssa Gabriella Piantadosi

ha emesso il seguente

DECRETO

- vista l'istanza del 18.12.2012 con cui i
legali rappr.ti della società "P.G. s.n.c.", già
ammessa alla procedura di concordato
preventivo con riserva ex art. 161 co. 6 l.f.,
hanno chiesto (sia pure al dichiarato scopo di
"dirimere ogni incertezza in ordine alla natura
della operazione") l'autorizzazione, ai sensi
dell'art. 161 co. 7 l.f., a conferire incarico
professionale agli avv.ti ***, per la redazione
del piano e della proposta di concordato
preventivo, nonché per la assistenza e
consulenza della società concordataria in tutte
le fasi procedurali, e al dott. **, per la
redazione della relazione attestata ex art. 161
co. 3 l.f.;

- preso atto che i compensi pattuiti
ammontano ad euro venticinquemila oltre
accessori per il primo incarico, e ad euro
cinquantamila oltre accessori per il secondo;

- ritenuto che sul tema, in generale,
della distinzione tra atti di ordinaria
amministrazione (che il debitore dopo il
deposito del ricorso può regolarmente
compiere) ed "atti urgenti di straordinaria
amministrazione" (che egli può compiere solo
previa autorizzazione del tribunale, ai sensi
dell'art. 161 co. 7 l.f.), può richiamarsi la
giurisprudenza di legittimità maturata ante
riforma sull'identica questione implicata
dall'art. 167 l.f., secondo la quale "In tema di
concordato preventivo, la valutazione in ordine
al carattere di ordinaria o straordinaria
amministrazione dell'atto posto in essere dal
debitore senza autorizzazione del giudice
delegato, ai fini della eventuale dichiarazione
di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art.
167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice

di merito tenendo conto che il carattere di atto
di straordinaria amministrazione dipende dalla
sua idoneità ad incidere negativamente sul
patrimonio del debitore, pregiudicandone la
consistenza o compromettendone la capacità a
soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne
determina la riduzione, ovvero lo grava di
vincoli e di pesi cui non corrisponde
l'acquisizione di utilità reali prevalenti su
questi" (Cass. civ., Sez. 1, 20.10.2005, n.
20291);

- che dunque, conformemente al consolidato
orientamento della Suprema Corte,
espressemente richiamato anche nel
precedente sopra citato, devono ritenersi di
ordinaria amministrazione gli atti di comune
gestione dell'azienda, strettamente aderenti
alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e
quelli che - ancorché comportanti una spesa
elevata (Cass.civ. n. 9262/00) - lo migliorino o
anche solo lo conservino, mentre ricadono
nell'area della straordinaria amministrazione
gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi
o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di
utilità reali su di essi prevalenti (cfr., ex multis,
Cass.civ. nn. 45/1979; 599/1982; 1357/1990);

- che inoltre, sul punto specifico della natura
ordinaria o straordinaria dell'atto di
amministrazione consistente nel conferimento
di incarichi professionali, un recente arresto
del Giudice di Legittimità (Cass. civ., ord.
21.10.2011 n. 21924) ha richiamato il principio
per cui "ai fini della opponibilità alla massa del
relativo credito del professionista, l'incarico
conferito ad avvocato dall'imprenditore in
amministrazione controllata non è da
annoverare automaticamente nella categoria
degli atti di straordinaria amministrazione e
dunque da autorizzarsi dal giudice delegato,
ma vanno applicati i seguenti principi: a)
escluso che criterio discretivo utile sia quello
del rapporto proporzionale tra spese e
condizioni dell'impresa, viene in evidenza il
solo criterio per cui è atto di ordinaria
amministrazione quello connotato dalla
pertinenza e idoneità dell'incarico stesso -
anche se di costo elevato - allo scopo di
conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio
di proporzionalità, che pertanto non va ridotto
al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave
crisi ben può correlarsi, come necessario, un
radicale intervento disegnato da elevata

competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento)”(Cass. civ., 8 novembre 2006, n. 23796);

- che in quest'ultimo arresto la Suprema Corte sottolinea anche che, in ipotesi di credito da conferimento di incarico professionale in corso di procedura, la ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è quella di “far sì che degli atti potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio del debitore siano posti in essere con efficacia nei confronti dei creditori solo quelli non dannosi per i medesimi, posto che la situazione di crisi e il rischio di un'evoluzione infausta della stessa impongono cautele particolari a tutela della loro garanzia” e così di verificare se, “prescindendo dal costo dell'opera professionale, questa si presentasse come certamente utile al fine della preservazione del patrimonio e della concreta possibilità dell'utile gestione del concordato”;

- ritenuto che nel caso di specie, pur trattandosi innegabilmente di atti che incidono sulla integrità del patrimonio del debitore, per i costi -peraltro di non eccessiva entità- che essi inevitabilmente comportano, sia altrettanto certo trattarsi di atti di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessari per lo svolgimento della procedura di concordato, sia sotto il profilo della consulenza ed assistenza del debitore nella predisposizione del piano e della proposta concordataria di cui si intende chiedere l'omologazione, sia per l'attestazione prescritta dall'art. 161 co. 3 l.f., con la conseguenza che nessuna autorizzazione è dovuta, ai sensi dell'art. 161 co. 7 l.f., anche sotto il profilo della “urgenza” che ivi connota gli atti di straordinaria amministrazione, a conferma che essa non può riguardare atti normativamente previsti per l'ordinario iter concordatario, salvo che essi, per una

sproporzionata incidenza sul patrimonio del debitore, finiscano per incidere oltremisura l'integrità;

P.Q.M.

Dichiara non luogo provvedere sulla richiesta di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. Si comunichi.

Terni, 28.12.2012

*